

## **ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - SECONDO TRIMESTRE 2014 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE**

*presenti altresì:*

*Italia Lavoro Spa*

*Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)*

### **VISTI**

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- ✓ l'art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- ✓ l'art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228;
- ✓ il decreto legge 54/2013;
- ✓ il decreto legge 63/2013
- ✓ l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- ✓ l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al II semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013 e la conseguente proroga per il I trimestre 2014 sottoscritta il 23 dicembre 2013;
- ✓ il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 e le successive integrazioni dello stesso;

### **CONSIDERATO CHE**

I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.

La legge di "Stabilità" prevede per il 2014 uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro, di cui un miliardo già previsto dalla L.92/2012.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia ha predisposto uno schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l'anno 2014 ai sensi dell'art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013.

Con nota del 4 dicembre scorso la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che *"le Regioni possono continuare ad utilizzare nell'anno 2014 le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate"*.

Con nota del 16 dicembre la stessa Direzione ha precisato che, nelle more dell'entrata in vigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito *"si invitano le Regioni e le PP.AA. a provvedere a concessioni di ammortizzatori in deroga, limitati nel tempo, e comunque non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili"*.

Regioni, Parti sociali e commissioni parlamentari hanno formulato osservazioni allo schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l'anno 2014 ai sensi dell'art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013.

Con nota n. 1669 del 18.02.2014 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'autorizzazione ad utilizzare le risorse relative all'annualità 2014 (Decreto Interministeriale n.78641 del 22.01.2014) per completare le domande del 2013.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2014 ha approvato il Disegno di Legge "Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione".

Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, si concorda sulla necessità di individuare le modalità con cui prevedere la continuità di protezione sociale dei lavoratori interessati da riduzioni e/o cessazioni dell'attività produttiva nel II trimestre 2014 con interventi che abbiano la necessaria copertura finanziaria e legittimità amministrativa.

Copia dell'Accordo sarà inviata alla Direzione Regionale INPS della Lombardia

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro II semestre 2013, ivi compresi "l'Addendum Esodati" e l'"Addendum per evento sismico", già prorogato al 31 marzo 2014, è prorogato al 30 giugno 2014 come di seguito specificato;
2. Le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 aprile 2014 e con termine entro il 30 giugno 2014;
3. Gli accordi sottoscritti in sede sindacale, compresi gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere la durata massima di tre mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, ed indicare il riferimento al presente accordo;
4. Gli Accordi sottoscritti entro il 30 aprile 2014 potranno avere validità retroattiva al 1° aprile 2014;
5. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga potrà essere autorizzata per un periodo massimo di tre mesi, con decorrenza a partire dal 1 aprile 2014 e, comunque, con termine entro il 30 giugno 2014;
6. La Regione provvederà alle autorizzazioni di cassa integrazione e di mobilità in deroga per il 2014 e la relativa trasmissione ad INPS successivamente all'emanazione da parte del Governo dei decreti di assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie previste per il 2014 dalla L.92/2012, dal D.L.63/2013 e dalla Legge di stabilità 2014;
7. Tenuto conto che per l'anno 2013 gli stanziamenti messi a disposizione dal Governo non sono stati sufficienti alla copertura di tutte le richieste pervenute, le risorse ad oggi assegnate alla Lombardia per il 2014, pari a 70,73 milioni di euro, vengono destinate, secondo le citate indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a coprire le domande 2013. Le domande del 2014, I e II trimestre, saranno autorizzate

subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie e tenuto conto del fabbisogno complessivo delle domande per il 2013;

8. L'accesso alla Cassa Integrazione in deroga nel II trimestre del 2014 seguirà, in quanto compatibili con il presente Accordo, gli stessi criteri previsti dall'Accordo Quadro II semestre 2013;
9. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l'obbligo della:
  - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda. Resta salva la possibilità di riproporre la domanda la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
  - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.
  - Integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.
  - Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate;
10. La successione degli interventi e la relativa durata massima degli stessi decorre dal 1° aprile 2011 sia per la tipologia 1 che per la tipologia 2. Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista. Ne deriva che non è possibile presentare richieste di CIGD dopo aver già presentato domande di intervento B per un periodo complessivo di 12 mesi o, nel caso di tipologia 2, per il periodo massimo previsto nei diversi casi. E' invece ammesso il completamento di periodi di CIGD iniziati e non completati ai sensi dell'Accordo Quadro relativo al I trimestre 2014; in tal caso non può essere aumentato il numero dei lavoratori in CIGD;
11. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale di cui al punto 3 non potrà superare la durata complessiva di mesi tre, o periodo inferiore in casi di completamento del periodo già iniziato; i periodi richiesti non possono comunque superare la data del 30 giugno 2014;
12. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le aziende presentano la domanda a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" a partire dalla data di apertura del sistema;
13. Con successivo atto verranno definiti gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative con relative modulistiche e tabella esplicativa;
14. Le parti concordano di sottoporre il presente Accordo Quadro a costante verifica e si danno atto che, qualora dovessero intervenire modifiche normative, il presente Accordo cesserà i

suoi effetti dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e verranno concordate nuove modalità gestionali anche transitorie.

Milano, 31 marzo 2014

Letto, confermato e sottoscritto

Valentina Aprea  
Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro \_\_\_\_\_

Per ANMIC \_\_\_\_\_

Per ANMIL \_\_\_\_\_

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda  
delle Associazioni Artigiane \_\_\_\_\_

Per CNA Lombardia \_\_\_\_\_

Per Compagnia delle Opere \_\_\_\_\_

Per Confagricoltura Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confapindustria Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confartigianato Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia \_\_\_\_\_

Per Confcooperative Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confesercenti \_\_\_\_\_

Per Confindustria Lombardia \_\_\_\_\_

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti \_\_\_\_\_

Per Legacoop Lombardia \_\_\_\_\_

Per CGIL \_\_\_\_\_

Per CISL \_\_\_\_\_

Per UIL \_\_\_\_\_

Per UGL \_\_\_\_\_

Per CISAL \_\_\_\_\_

Per CONFSAL \_\_\_\_\_

Consigliera Regionale di Parità \_\_\_\_\_

